



Decisione n. 489 del 30 maggio 2018

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof.ssa M. Rispoli Farina - Membro

Avv. G. Afferni – Membro

Prof. Avv. R. Lener – Membro supplente

Relatrice: Cons. Avv. D. Morgante

nella seduta del 26 marzo 2018, in relazione al ricorso n. 607, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. I Ricorrenti (coniugi e figlia) lamentano l'inadeguatezza del servizio di consulenza prestato loro dall'Intermediario, che li avrebbe indotti ad acquistare, in più occasioni negli anni 2012-2014, azioni ed obbligazioni emesse dal medesimo; titoli inadeguati alla loro reale situazione personale, presentati senza mettere a loro disposizione le informazioni previste ai sensi di legge, in violazione degli obblighi di condotta imposti all'Intermediario dalla normativa di riferimento e senza evidenziarne le difficoltà di smobilizzo, poi effettivamente riscontrate dai Ricorrenti quando hanno richiesto, senza successo, la vendita dei titoli posseduti. Più nel dettaglio, i ricorrenti rappresentano di essere ad oggi titolari, a seguito di tali acquisti indotti, di n. 16.818

azioni (padre), n. 102 azioni (madre) e n. 6.613 azioni (figlia), per un investimento complessivo pari ad euro 224.269.49.

A tal proposito, i Ricorrenti lamentano, anzitutto, la nullità delle relative operazioni di acquisto per mancanza di forma scritta *ad substantiam* del contratto di deposito amministrazione e negoziazione titoli, sia ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF") che dell'art. 37, comma 1, del Regolamento Consob 16190/2007 ("Regolamento Intermediari"), nonché, in subordine, l'invalidità delle operazioni effettuate ex art. 1352 c.c. per mancanza della forma scritta degli ordini di acquisto convenzionalmente prevista.

Nel merito i Ricorrenti ritengono che l'Intermediario abbia posto in essere una serie di violazioni in spregio dei principi fondamentali di diligenza correttezza e trasparenza imposti dall'art. 21 del TUF al fine di consentire al cliente di effettuare una scelta di investimento consapevole, omettendo di fornire loro un'informazione adeguata in considerazione delle loro specifiche esigenze. Al riguardo, asseriscono che l'Intermediario *"avrebbe omesso di raccogliere correttamente ed adeguatamente tutte le informazioni necessarie ai fini dell'investimento, sia in relazione all'esperienza e conoscenza, sia in relazione agli obiettivi di investimento"*.

Sul punto, sottolineano che non possedevano né possiedono un grado di istruzione adeguato, né hanno svolto o svolgono una professione in grado di fornire loro una particolare conoscenza ed esperienza nel settore finanziario, essendo *"una famiglia di piccoli risparmiatori, avente un profilo di rischio reale assolutamente basso il cui unico interesse era quello di compiere un investimento sereno e tranquillo, in prodotti non rischiosi [...] immediatamente liquidabili all'occorrenza"*. Specificano che il padre ha frequentato la scuola dell'obbligo fino alla terza media ed ha lavorato come custode prima del pensionamento, avvenuto nell'anno 2000; la madre è casalinga e non possiede titolo di studio; la figlia, attualmente disoccupata, è diplomata e prima di perdere il lavoro svolgeva mansioni di impiegata.

Rappresentano, ancora, di non essere stati correttamente informati in relazione ai rischi dell'investimento, legati alla natura illiquida delle azioni e alla presenza in capo all'Intermediario di una situazione di conflitto di interessi, circostanza che li ha indotti ad effettuare operazioni non essendo consapevoli dei rischi rilevanti cui andavano incontro. Al riguardo, evidenziano, altresì, che precedentemente agli

acquisti di che trattasi i coniugi ricorrenti avevano investito solo una minima parte della loro liquidità in “*fondi, obbligazioni semplici e assicurazioni*”, e che la figlia, precedentemente titolare di obbligazioni subordinate emesse dall’Intermediario (già, a suo dire, inopportuna mente vendute), è stata indotta a disinvestirle per acquisire azioni ed obbligazioni convertibili, spacciate come sicure e “*all’occorrenza immediatamente liquidabili in un tempo massimo di 90 giorni*”. Denunciano, inoltre, i Ricorrenti la mancanza di diversificazione degli investimenti proposti, del tutto inadeguati anche per evidente eccesso di concentrazione dell’intero portafoglio titoli costituito esclusivamente da prodotti emessi dall’Intermediario stesso.

I Ricorrenti contestano poi la corretta compilazione della scheda del loro profilo di rischio derivante dai questionari Mifid che ritengono, in alcuni casi carenti, in altri contenenti risposte “*prive di ogni veridicità*”, in particolare per quanto attiene alle risposte, contenute nei questionari del 2015 e del 2016, riferite alla presunta pregressa conoscenza di strumenti finanziari di diversa natura nei quali, invece, gli stessi non hanno in realtà mai investito. In ogni caso evidenziano che il profilo di rischio risultante da tali questionari era basso e quindi, a loro dire, incompatibile con l’acquisto di strumenti finanziari così rischiosi, vendibili solo a clienti con un profilo di rischio medio-alto e, pertanto, inappropriati ed inadeguati ai Ricorrenti.

Con particolare riferimento alla natura illiquida delle azioni che i Ricorrenti sarebbero stati indotti ad acquistare, i medesimi richiamano le indicazioni fornite dalla Consob nella comunicazione n. 9019104 del 2 marzo 2009, in special modo per quanto attiene alle regole di condotta che gli intermediari devono seguire nel distribuirli, ad esempio l’obbligo di “*prestare particolare attenzione ai presidi di disclosure, nella relazione con la clientela*”; obbligo di trasparenza che “*opera sia ex ante, nella fase di proposizione dell’operazione, sia ex post, nella fase successiva al compimento dell’operazione*”. Evidenziano, ancora, i Ricorrenti come l’Intermediario avrebbe disatteso tale dovere e come avrebbe inoltre omesso, sotto il profilo della valutazione dell’adeguatezza, di adottare procedure idonee a consentire l’effettiva valutazione del prodotto illiquido, in relazione ai bisogni ed alle caratteristiche dei clienti, tenendo in particolare considerazione il parametro costituito dal periodo di tempo per il quale lo stesso desidera conservare l’investimento.

Infine i Ricorrenti riferiscono di aver richiesto la vendita delle azioni dell'Intermediario possedute senza, tuttavia, ottenere la liquidazione degli importi dovuti, né ricevere *“una necessaria e valida spiegazione da parte della Banca”*. In particolare, i coniugi ricorrenti evidenziano di aver chiesto la vendita una prima volta in data 24 ottobre 2014 per poi rinnovarla in data 14 dicembre 2015, data nella quale anche la loro figlia presentava medesima richiesta in relazione ai relativi titoli. Al riguardo i Ricorrenti sottolineano che la mancata realizzazione della vendita sarebbe avvenuta *“in netta violazione dell'ordine cronologico delle vendite e dell'art. 49 del Reg. Consob n. 16190/2007”* e che alla luce della sopravvenuta svalutazione del valore delle azioni tale mancata esecuzione li ha, di certo, danneggiati.

Sulla base di quanto sopra, i Ricorrenti chiedono che sia dichiarata la nullità, ovvero la risoluzione ex art. 1453 c.c., ovvero la responsabilità precontrattuale dell'Intermediario rispetto ai contratti di compravendita dei titoli di che trattasi; accertato e dichiarato l'inadempimento del medesimo Intermediario alle predette prescrizioni normative, chiedono la restituzione della somma investita, pari all'importo di euro 161.247,60 in favore dei coniugi ricorrenti e di euro 63.021,89 in favore della loro figlia, in ragione delle somme investite, oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224, secondo comma c.c., dalla data della domanda e sino al soddisfo, ovvero di altra somma, maggiore o minore, che risulterà giusta e provata, all'esito del procedimento.

2. L'Intermediario, ricostruita in punto di fatto la vicenda, respinge quanto lamentato dai Ricorrenti in ordine alla mancanza della forma scritta del contratto quadro e degli ordini di acquisto.

Quanto ai coniugi ricorrenti, egli asserisce che gli stessi risultano titolari di un contratto relativo al *“servizio di deposito a custodia e/o amministrazione dei titoli e strumenti finanziari”* sin dal novembre 2000, contratto aggiornato il 3 dicembre 2012. Con riferimento al padre, il Resistente specifica che nel dicembre 2007 e nel febbraio 2009 risulta aver aderito alle operazioni di aumento di capitale, sottoscrivendo apposite schede di adesione, incrementando poi il possesso azionario con un acquisto sul mercato secondario nel luglio 2009 ed un'ulteriore sottoscrizione di aumento di capitale nel febbraio 2013, con cui ha acquisito azioni ed obbligazioni poi convertite in azioni; inoltre sottolinea come, tra agosto 2014 e marzo 2015, il

padre procedeva alla vendita di un cospicuo numero di azioni (n. 7.000 in totale) che aveva richiesto con diversi ordini, regolarmente presi in carico ed evasi dalla Banca. Con riferimento alla madre l'Intermediario riferisce che la medesima, socia dal dicembre 2012 a seguito di sottoscrizione di n. 100 azioni, non risulta aver eseguito successivamente alcuna altra operazione.

Infine, relativamente alla figlia, rappresenta che ella risulta aver sottoscritto un contratto relativo al *“servizio di deposito a custodia e/o amministrazione dei titoli e strumenti finanziari”* in data 22 aprile 2008 e che successivamente, in data 20 dicembre 2012, è divenuta socia della banca con la sottoscrizione di 100 azioni. Nel 2013 ha partecipato all'aumento di capitale, sottoscrivendo azioni ed obbligazioni poi convertite in azioni e nell'agosto 2014 ha richiesto ed ottenuto la vendita di 1.000 azioni.

Quanto al merito delle controversie, l'Intermediario, in primo luogo, contesta le doglianze avanzate dai Ricorrenti in relazione alla validità dei contratti, sostenendo che, come si evince dalla documentazione prodotta, i contratti quadro relativi al servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari sono stati sottoscritti dai clienti, così come gli ordini di acquisto ed i questionari di profilatura, respingendo quindi la doglianza dei Ricorrenti di invalidità delle operazioni per mancanza di forma scritta degli ordini di acquisto e dei questionari di profilatura.

Relativamente alla contestata responsabilità precontrattuale e contrattuale dell'Intermediario, lo stesso ritiene *“che il set informativo sia del tutto conforme a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente e che, di conseguenza le operazioni sottoscritte siano completamente legittime”*. Al riguardo cita diversi documenti sottoscritti dai Ricorrenti in occasione delle tipologie di operazioni dai medesimi poste in essere, quali, tra l'altro, le domande di ammissione a socio, nelle quali dichiaravano di conoscere ed accettare le disposizioni statutarie della banca, le schede di adesione agli aumenti di capitale, nelle quali erano presenti espliciti riferimenti ai documenti pubblicati ai sensi di legge ed al loro contenuto (Prospetto Informativo con relativo capitolo afferente ai “Fattori di Rischio”, “Schede Prodotto” degli strumenti offerti, Regolamento dei Prestiti Obbligazionari), nonché alla presenza in capo all'Intermediario di una situazione di conflitto di interesse,

situazione sempre descritta contestualmente alle varie operazioni realizzate dai clienti. In particolare, sottolineano la circostanza che il padre, in occasione dell'adesione all'aumento di capitale del 2013 *“autorizzava espressamente l'operazione pur essendo stato preventivamente informato che il livello di concentrazione sul rischio emittente “Banca Popolare di Bari” aveva superato la soglia del 45% prevista dalla Banca in relazione al proprio profilo di rischio”*.

L'Intermediario, inoltre, sostiene di aver assolto gli obblighi su di esso gravanti in base alla normativa domestica e comunitaria circa la raccolta e aggiornamento delle informazioni relative alla clientela, sottolineando come ai Ricorrenti siano stati regolarmente sottoposti i questionari di profilatura sia in sede di accensione dei dossier titoli che di aggiornamento, consegnando loro i documenti informativi di cui alla direttiva MiFid. Al riguardo precisa che per quanto attiene ai coniugi ricorrenti il profilo di rischio emerso inizialmente e fino al 2012 era risultato medio-alto, con esperienza finanziaria media, per poi diventare medio-basso nel dicembre 2012. Relativamente, invece, alla figlia, nell'aprile 2008 sia il profilo di rischio che l'esperienza finanziaria erano risultate medio-alte.

Con riferimento alla lamentata inadeguatezza dei titoli sottoscritti dai Ricorrenti, l'Intermediario precisa che, al momento delle sottoscrizioni e sino al secondo semestre 2012, i titoli in parola erano classificati come “a rischio basso”, quindi ampiamente sottoscrivibili dai clienti per poi passare alla classificazione di “rischio medio”. Sul punto, evidenzia, inoltre, che *“il profilo di rischio attribuito ad uno strumento finanziario non è statico ma dinamico, in funzione dell'andamento delle variabili di mercato utilizzate per l'attribuzione delle classi di rischio. Infatti, alla luce delle successive valutazioni la rischiosità del titolo è passata, nel secondo semestre 2015, da "medio" a "medio-alto", così come rilevatosi dagli estratti conto titoli”*. Con riferimento alla classe di rischio attribuita ai propri titoli, l'Intermediario rappresenta che l'attribuzione del fattore di rischio, come da relativa *Policy*, seguiva l'approccio previsto per tutti gli altri strumenti finanziari, senza la previsione di specifici trattamenti *ad hoc* e, pertanto, veniva effettuata mediante *mapping* rispetto ad un indice azionario di riferimento.

Anche per quanto attiene alla contestazione avanzata dai Ricorrenti relativa alla mancanza di diversificazione del loro portafoglio, costituito esclusivamente da titoli

emessi dall'Intermediario, quest'ultimo la respinge evidenziando che dai dossier titoli si evince la presenza di ulteriori investimenti effettuati dai ricorrenti nel corso del tempo in titoli obbligazionari sia dell'Intermediario che di altri emittenti nonché, nel caso ad esempio della figlia, di prodotti con grado di rischio medio e alto.

Per quanto attiene, poi, alla contestata violazione delle regole di cui alla comunicazione Consob del 2009 circa la vendita dei titoli illiquidi, l'Intermediario sottolinea che al momento della sottoscrizione da parte dei coniugi ricorrenti i titoli non erano classificati come tali, e che *“tutta la documentazione contrattuale ed informativa ad essi relativa era conforme alla normativa vigente”*. Inoltre, evidenzia che nella scheda prodotto delle azioni era specificato che la banca, sulla base delle regole di funzionamento del “Sistema di negoziazione interno” contenute nel regolamento disponibile sul proprio sito internet, favorisce, su base quindicinale, l'incontro tra le proposte di negoziazione in acquisto e in vendita della propria clientela che risultano soddisfatte in base alla priorità di inserimento degli ordini con riferimento alle quantità. In ogni caso l'Intermediario precisa, sul punto, che negli estratti conto periodicamente inviati agli investitori è stato dato atto sia dell'intervenuto peggioramento del grado di rischiosità del titolo (da “medio” a “medio-alto”) che del suo valore unitario, come stabilito annualmente dall'assemblea dei soci della banca su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Considerato quanto sopra, l'Intermediario sostiene che la motivazione principale alla base del ricorso risieda nel *“ritardo nella cessione delle residue azioni in possesso dei ricorrenti”* e, in merito, rappresenta che tale ritardo non può essere imputato ad un suo inadempimento in quanto, fino al 30 giugno 2017, data di avvio delle negoziazioni delle proprie azioni sul sistema multilaterale di negoziazione HI-MTF, gli ordini di compravendita venivano eseguiti su un "Mercato Interno" istituito dall'Intermediario, normato da apposito Regolamento disciplinante l'organizzazione e il funzionamento delle attività di compravendita, prevedente quale unico obbligo della banca quello dell'evasione degli ordini di vendita impartiti dai clienti secondo un criterio cronologico e che *“in nessuna della documentazione citata né in altra documentazione consegnata alla clientela si fa riferimento all'impegno assunto dalla Banca ad evadere gli ordini di cessione... nel termine massimo di 90 giorni”*.

Inoltre l'Intermediario, ribadendo che i Ricorrenti nel tempo hanno richiesto la cessione di un totale di n. 8.000 azioni, regolarmente evasa realizzando una plusvalenza, sottolinea altresì che l'ordine di cessione del 28 ottobre 2014 inserito dal padre non è stato preso in carico perché non accoglibile, in quanto, a tale data, il mercato interno di negoziazione risultava sospeso; circostanza regolarmente resa nota dalla banca sul proprio sito internet e comunicata ai soci. Con riguardo al sistema interno di negoziazione suddetto, l'Intermediario evidenzia che *“risultano negoziati gli ordini di cessione inseriti nel nostro Sistema di negoziazione interno sino all'8.7.2015 (cron. 20 15070803 10000824)”* e precisa, comunque, che gli ordini di cessione conferiti dai Ricorrenti (confermati al nuovo prezzo stabilito dall'Assemblea dei Soci 2016) risultano regolarmente inseriti nel Sistema di Negoziazione Interno.

Stante l'insieme delle argomentazioni difensive sopra richiamate, l'Intermediario conclusivamente chiede che l'odierno ricorso venga rigettato in quanto infondato nel merito.

3. Nelle deduzioni integrative i Ricorrenti ribadiscono l'invalidità della documentazione contrattuale sostenendo che l'Intermediario avrebbe prodotto esclusivamente un contratto di negoziazione ricezione e trasmissione ordini di strumenti finanziari intestato ai coniugi ricorrenti *“risalente all'anno 2000 non doverosamente aggiornato all'entrata in vigore della direttiva MIFID (l'unico aggiornamento risale all'anno 2012)”*, circostanza che renderebbe nulli e/o invalidi gli acquisti effettuati dal padre tra il 2007 ed il 2009 o, in subordine inefficaci. Inoltre i Ricorrenti evidenziano per tali operazioni altresì l'assenza di un questionario di profilatura regolarmente raccolto ad anche l'assenza di specifico ordine impartito per quanto attiene acquisti per un totale di n. 1.000 azioni.

Relativamente alla posizione della figlia, i Ricorrenti muovono una serie di eccezioni riferite alla documentazione prodotta da parte resistente che, quanto ai contratti quadro sottoscritti dalla medesima nel 2008 e nel 2010, a loro avviso è rappresentata da *“documenti di sintesi”* impropriamente definiti *“contratti quadro”* ma che, in realtà, non possono considerarsi tali, mancando quindi il contratto integrale. Inoltre, per quanto attiene al contratto dell'aprile 2008, tale documento riporta la dicitura sbarrata in cui la cliente dichiara di avvalersi del diritto di non ricevere l'informativa

precontrattuale; condotta, sottolineano i Ricorrenti, già vietata dalla Direttiva Mifid recepita alla fine del 2007.

Per quanto attiene, poi, alla violazione degli obblighi informativi da parte dell'Intermediario, i Ricorrenti ribadiscono sostanzialmente quanto già asserito nel ricorso insistendo sul *“principio, ormai costantemente affermato dalla Giurisprudenza di Legittimità, secondo cui l'obbligo di informazione non è assolto con la mera consegna di documenti che forniscono un'informativa generale dei vari rischi e dei vari prodotti, bensì occorre un'informazione sul prodotto specifico che in concreto viene venduto [...]”*, a loro avviso, non presente in alcun documento presentato dall'Intermediario. Sul punto richiamano in particolar modo i doveri di cui alla comunicazione Consob 9019104/2009, al conflitto di interessi, alla valutazione dell'adeguatezza e all'eccesso di concentrazione, citando pronunce giurisprudenziali e precedenti decisioni di questo Collegio (n. 2 e 10 del 23 giugno 2017, in merito alla profilatura del cliente e del prodotto, e n. 11 del 7 luglio 2017, in merito ai doveri informativi degli intermediari), insistendo anche nel sostenere che l'Intermediario avrebbe dichiarato di aver fornito loro le informazioni sul *fair value* del prodotto e il presumibile valore di realizzo senza, tuttavia, allegarne prova.

Inoltre, con riferimento ai questionari di profilatura MIFID, i Ricorrenti, oltre a ribadire che sia in sede di accensione del rapporto (novembre 2000) che per le operazioni effettuate nel 2007 e nel 2009, l'Intermediario avrebbe omesso di raccogliere dai coniugi le informazioni dovute ai sensi di legge, avendo esibito invero un solo questionario, a suo dire di fine 2012 ma che risulta, in realtà, non datato e che quindi non giustificerebbe l'operazione di acquisto di un numero corposo di azioni effettuata dai medesimi nel gennaio 2013.

In ogni caso, tale questionario assegna loro un profilo di rischio medio-basso e dunque *“manifestamente incompatibile con un acquisto così rilevante di azioni ed obbligazioni convertibili... che è quindi inadeguato”*.

In ogni caso l'assegnazione del profilo è stata desunta, a parere dei Ricorrenti, dalla presenza all'interno di detto questionario di risposte *“assolutamente fantasiose”* e non corrispondenti alla realtà. In particolare, le risposte prive di veridicità sarebbero, secondo i Ricorrenti, quelle relative alla volontà di operare in strumenti finanziari a lungo termine, alla pregressa conoscenza di strumenti finanziari quali, tra l'altro,

fondi azionari, polizze *index linked*, *warrant*, fondi Sicav, nonché alla loro esperienza in materia finanziaria in forza degli studi e della professione svolta; risposte che sarebbero state aggiunte dall'Intermediario anche in considerazione del fatto che le firme risultano apposte in una pagina del tutto slegata dal questionario medesimo, senza alcun motivo logico.

I coniugi ricorrenti ribadiscono, poi, che il profilo medio-basso attribuito loro dalla Banca risulta in realtà ancora troppo elevato, essendo il loro reale profilo basso se non “bassissimo” in considerazione di tutta una serie di circostanze già esposte e comprovate documentalmente, legate alla loro situazione anagrafica e culturale e ai loro pregressi investimenti (solo strumenti obbligazionari dell'Intermediario ed obbligazioni senior di primari emittenti) che, peraltro, dall'anno 2013 si sono concentrati, su consiglio dell'Intermediario odierno resistente, esclusivamente su prodotti dal medesimo emessi.

Anche per quanto attiene alla figlia, i Ricorrenti rilevano le medesime incongruenze evidenziando che, parimenti, non risulta datato il questionario allegato che controparte fa risalire al 10 dicembre 2012 e che il profilo medio attribuitole è incongruente con la sua reale situazione, che invece corrisponde ad un profilo basso come, peraltro, evidenziato per tutti i Ricorrenti, nei report di consulenza effettuati dall'Intermediario in occasione delle richieste di vendita rimaste inevase.

A sostegno delle loro argomentazioni i Ricorrenti sottolineano, altresì, come nel tempo l'Intermediario abbia fornito loro “raccomandazioni personalizzate” del tutto inadeguate ed incongruenti tra di loro. Al riguardo precisano come nel 2013 l'Intermediario abbia raccomandato alla figlia il disinvestimento delle obbligazioni in suo possesso per acquistare azioni ed obbligazioni convertibili dallo stesso Intermediario emesse, in spregio della palese inadeguatezza dell'operazione. Ancora, essi sottolineano come, in occasione dell'aumento di capitale del 2013, l'Intermediario avrebbe sconsigliato ai coniugi l'operazione di adesione solo per eccesso di concentrazione, salvo poi eseguirla ugualmente acquisendo una dichiarazione di autorizzazione dal marito nella quale il medesimo dava atto di essere stato informato che il livello di concentrazione dei titoli oggetto di acquisto avrebbe superato la soglia del 45% prevista dalla banca in relazione al suo profilo di rischio. Sul punto contestano, inoltre, detta percentuale, sostenendo che, in verità, con tale

acquisizione il livello di concentrazione raggiunto si sarebbe attestato intorno all'80%.

Infine, i Ricorrenti insistono sull'asserita violazione da parte dell'Intermediario delle regole di correttezza nella trattazione degli ordini per conto dei clienti. In particolare, nel sostenere che la Banca avrebbe dovuto trattare l'ordine impartito dal Ricorrente padre nell'ottobre 2014 appena il mercato fosse stato riaperto, asseriscono altresì che tale disposizione, come le successive richieste di vendita presentate dai Ricorrenti tra dicembre e gennaio 2016, sarebbero state "scavalcate" da altri ordini di vendita alle stesse preferiti, sul punto aggiungendo che, come riportato anche da notizie stampa, risulta che si sarebbero svolte e concluse diverse aste tra marzo e novembre 2016 successive agli ordini di vendita immessi dai Ricorrenti.

Stante l'insieme delle considerazioni testè richiamate, i Ricorrenti conclusivamente insistono per l'accoglimento delle loro istanze.

4. Nelle repliche finali l'Intermediario evidenzia, in ordine alla contestazione dei Ricorrenti relativa alla mancata produzione della documentazione informativa di cui alla Direttiva Mifid (documentazione riferita all'aggiornamento del contratto quadro stipulato dai coniugi ricorrenti nel 2000), che tale documentazione è risalente di oltre dieci anni e, pertanto, lo stesso non sarebbe tenuto alla sua produzione.

In ogni caso ribadisce che, come desumibile dalla documentazione relativa alle acquisizioni avvenute dai coniugi dal 2007 in poi, i medesimi avevano piena contezza della normativa in parola in quanto, in caso contrario, non avrebbero continuato ad acquistare titoli.

L'intermediario sottolinea, altresì, la scarsa attenzione dei Ricorrenti in relazione all'esame della documentazione prodotta, sostenendo che nei contratti quadro del 2008 e del 2010, oltre al Documento di Sintesi" (Sez. A) sono presenti le "Norme contrattuali e condizioni economiche" (Sez. B) nonché le "Disposizioni comuni e Servizio di negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione ordini, collocamento di strumenti finanziari". Pertanto, a suo avviso, tale documentazione non può che qualificarsi come contrattuale.

Quanto poi alla contestazione circa la veridicità delle risposte contenute nei questionari MIFID, parte Resistente si difende affermando che tale questionario è compilato dall'operatore di sportello per il tramite della piattaforma informatica e le

risposte riportate sono quelle fornite dai clienti al medesimo operatore. La procedura prevede che la firma venga apposta sull'ultima pagina del questionario, con l'ovvia presunzione che il cliente ne condivida il contenuto.

Stante tutto quanto sopra, l'Intermediario reitera la sua istanza di rigetto del ricorso per sua infondatezza nel merito.

DIRITTO

Quanto all'invocata nullità dei contratti di compravendita di parte Ricorrenti in relazione alla mancanza di forma scritta *ad substantiam* del contratto di deposito amministrazione e negoziazione titoli, l'Intermediario ha versato in atti la documentazione di seguito riportata.

Con riferimento ai coniugi ricorrenti è stato prodotto un primo contratto risalente all'8 novembre 2000 relativo alla negoziazione, ricezione e trasmissione ordini su strumenti finanziari, che contiene una dichiarazione da parte dei sottoscrittori che è stato loro consegnato il documento sui rischi generali degli investimenti (che risulta infatti allegato e firmato dai medesimi) ma che non hanno ritenuto di fornire le informazioni richieste in relazione ad esperienza finanziaria, situazione finanziaria, obiettivi di investimento e propensione al rischio. Tale contratto, contiene alcuni articoli con le *“condizioni generali di contratto per i servizi di negoziazione ricezione e trasmissioni di ordini”*, nonché altre specifiche sulle condizioni economiche del servizio, e diversi articoli relativi alle norme per i depositi di titoli a custodia e amministrazione. L'intermediario ha prodotto, altresì, un modulo sottoscritto dai coniugi in data 23 marzo 2008 nel quale attestano l'avvenuta consegna dei documenti informativi previsti dalla Direttiva Mifid, che tuttavia non sono stati allegati. L'intermediario ha, inoltre, allegato ulteriori due contratti sottoscritti dai coniugi il 3 dicembre 2012, relativi al servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari ed ai servizi di investimento di negoziazione in conto proprio ricezione e trasmissione ordini, collocamento di strumenti finanziari e consulenza in materia di investimenti.

Con riferimento alla figlia, l'Intermediario ha prodotto un contratto sottoscritto in data 28 aprile 2008 relativo sia al servizio di deposito a custodia e/o amministrazione titoli che ai servizi di investimento con allegato questionario di profilatura che, come

evidenziato dai Ricorrenti, risulta firmato ma privo di data. La documentazione contrattuale prodotta riporta per quanto attiene il contratto di deposito a custodia un documento di sei pagine con una sintesi discorsiva delle norme che regolano il servizio e le principali condizioni economiche; in tale sezione la cliente ha dichiarato di non avvalersi del diritto di ricevere la documentazione precontrattuale *“ai sensi della delibera CICR del 4/3/2003 e delle vigenti disposizioni della Banca d’Italia”*. Relativamente, invece, ai servizi di investimento la relativa documentazione è costituita da quattro pagine e contiene la dichiarazione, da parte della cliente di aver ricevuto dalla Banca, prima della sottoscrizione del contratto, una serie di documenti informativi di dettaglio pervisti dalla normativa vigente che, tuttavia, non dà prova dell’effettiva consegna alla medesima. L’Intermediario ha allegato, inoltre, analogo documentazione riferita ad un ulteriore contratto quadro sottoscritto dalla figlia in data 2 novembre 2010 in cointestazione con altro soggetto che, peraltro, non è stato oggetto di contestazione da parte dei Ricorrenti.

Relativamente alla documentazione riferita alle singole operazioni di compravendita, sono state allegate le domande di ammissione a socio, per quanto attiene alla madre ed alla figlia, le schede di adesione ai diversi aumenti di capitale da parte del padre e della figlia, nonché le domande di acquisto e cessione delle azioni presentate dai Ricorrenti. Tale documentazione risulta regolarmente sottoscritta dai clienti, mentre nessun documento è stato prodotto a supporto delle operazioni effettuate dal padre prima dell’aumento di capitale del 2007, data alla quale risultava già detenere n. 1.050 azioni dell’Intermediario; per dette operazioni, i Ricorrenti asseriscono di aver investito circa 8.300,00 euro.

2. Venendo all’informativa fornita, la contestazione mossa dai Ricorrenti riguarda l’asserita violazione degli obblighi informativi da parte dell’Intermediario che, in particolare, avrebbe omesso di fornire le giuste informazioni circa la presenza di una situazione di conflitto di interessi e la liquidità del titolo e avrebbe proposto l’investimento senza fornire le necessarie indicazioni sul suo grado di rischio.

Sul punto, in occasione delle allegate richieste di ammissione alla compagine sociale dell’Intermediario, effettuate dalla madre e dalla figlia, è stata altresì sottoscritta la clausola presente nei citati moduli che prevede espressa autorizzazione ad eseguire

l'operazione malgrado la stessa comportasse la presenza di una situazione di conflitto di interessi in capo all'Intermediario (altresì emittente i titoli oggetto dell'operazione) nonché, per determinate operazioni, separata informativa in tal senso. Ulteriori informazioni in merito a tale situazione di conflitto sono rinvenibili nelle schede di adesione ai vari aumenti di capitale, sottoscritte dai Ricorrenti, nonché alle richieste di "aumento quota sociale" (acquisto di azioni) e di vendita dei titoli.

Di contro, con riferimento alle specifiche caratteristiche dei titoli oggetto degli investimenti, in sede di domanda di ammissione alla compagine sociale dell'Intermediario e delle successive richieste di acquisizione di ulteriori azioni, non sembra essere stata fornita ai Ricorrenti una particolare informativa sui titoli azionari. La documentazione sottoscritta in tali occasioni, infatti, contiene esclusivamente il riferimento alla conoscenza ed accettazione, da parte del sottoscrittore delle disposizioni contenute nello Statuto Sociale senza ulteriori precisazioni.

Quanto, invece, all'informativa fornita in occasione delle adesioni alle operazioni di aumento di capitale, effettuate dal padre nel 2007-2009 e 2013, e dalla figlia nel 2013, risultano sottoscritte le schede di adesione, ove sono contenuti riferimenti all'avvenuta pubblicazione del set informativo previsto per legge, vale a dire: Prospetto d'offerta con relative condizioni dell'operazione e fattori di rischio; schede prodotto; Regolamento del Prestito Obbligazionario, ove presente. Le suddette dichiarazioni contenute nei moduli di adesione all'offerta, seppur sottoscritte dai clienti, non possono ritenersi sufficienti per fornire adeguato supporto probatorio circa il pieno e puntuale assolvimento da parte dell'Intermediario degli obblighi informativi sul medesimo incumbenti.

Sul punto, questo Collegio ha già avuto modo in precedenti decisioni di osservare come la mera consegna o la dichiarazione del cliente di aver preso visione del Documento di Registrazione, della Nota Informativa, della Nota di Sintesi e dei Fattori di rischio, non può far ritenere di per sé assolto l'obbligo informativo gravante sull'Intermediario. In quanto *“a differenza di quanto esplicitamente stabilito dall'art. 33 del Regolamento Intermediari con riguardo alle “Informazioni su OICR aperti”, non si può ritenere in via automatica che il Prospetto d'Offerta sia “idoneo*

ad adempiere agli obblighi informativi previsti” dagli articoli 31 e 32 del Regolamento Intermediari. Tale documento, infatti, è predisposto dal soggetto che in qualità di emittente intende offrire al pubblico indistinto i propri strumenti finanziari, pubblico verso il quale opera in regime di parità di trattamento. Trattasi di informazione che viene fornita a cura dell'emittente, dunque, per ridurre le asimmetrie informative e consentire scelte di investimento consapevoli da parte di una generalità di interessati ma ciò non postula affatto che egli sia anche tenuto a “servire al meglio l'interesse” degli oblati. Per contro, gli obblighi informativi degli intermediari verso i propri clienti si inseriscono in un quadro normativo differente, la cui pietra angolare risiede proprio nella capacità di “servire al meglio l'interesse” del cliente, adattando la prestazione erogata in ragione delle specifiche caratteristiche del contraente (esperienza, conoscenza, obiettivi di investimento, situazione patrimoniale). Pertanto, le dichiarazioni riportate sul modulo di adesione ad un'offerta al pubblico di “accettare integralmente il contenuto del Prospetto” e “di aver preso visione dei fattori di rischio” possono costituire al più indici presuntivi del corretto operato dell'intermediario.” (v., ex multis, Decisioni ACF n. 147 del 14 dicembre 2017, n. 111 del 16 novembre 2017, n. 34 del 3 agosto 2017).

Si evidenzia, inoltre, che solo per le operazioni del gennaio 2013 risulta sottoscritta dal padre e dalla figlia l'informativa riferita alle “schede prodotto” relative alle azioni ed alle obbligazioni convertibili. La citata documentazione, strutturata in forma tabellare, risulta piuttosto essenziale con riferimento alle caratteristiche delle azioni (si evidenzia un indicatore sintetico di rischio medio ed un orizzonte temporale dell'investimento “medio-lungo” ed il fatto che le azioni non sono quotate presso mercati regolamentati), mentre appare più completa in relazione alle obbligazioni convertibili, contenendo una sintesi delle loro principali caratteristiche (rischi, modalità di smobilizzo e/o di rimborso, *ranking*, modalità e prezzo di conversione con diverse tabelle esemplificative e comparative). Risulta, altresì, contestualmente sottoscritto un ulteriore documento informativo di sei pagine (Policy di valutazione ed adeguatezza nella prestazione del servizio in materia di investimenti) che contiene spiegazioni sulle procedure adottate dall'Intermediario in relazione ai questionari di profilatura, alla classificazione degli strumenti/prodotti

finanziari e del loro livello di rischiosità, sulla valutazione di adeguatezza e sulle regole di condotta nella prestazione del servizio di investimento.

3. Con riferimento alla profilatura dei clienti, sono stati prodotti diversi questionari dai clienti effettuati nel tempo, la cui analisi evidenzia varie incongruenze.

In primo luogo, malgrado, come detto, nel contratto quadro stipulato dai coniugi ricorrenti nel novembre 2000 fosse espressamente dichiarato dagli stessi di non aver fornito le informazioni sulla loro situazione ed esperienza finanziaria, sugli obiettivi di investimento e propensione al rischio, si ritrovano, tra la documentazione allegata dall'Intermediario, due schede sottoscritte da marito e moglie rispettivamente in data 18 e 21 dicembre 2000, nelle quali si attribuisce loro una classificazione di propensione al rischio medio-alta, non risultando dunque chiaro su quali basi sia stata elaborata una siffatta classificazione. In vigenza di tale profilatura, va evidenziato, si collocano le operazioni di partecipazione all'aumento di capitale del 2007 e quelle effettuate nel corso del 2009 (adesione all'aumento di capitale ed ulteriore acquisto di azioni sul mercato) per un totale di 3.150 titoli.

Successivamente, nell'ambito del contratto quadro sottoscritto dai coniugi in data 3 dicembre 2012, il loro profilo di rischio muta radicalmente, divenendo basso. Tale elaborazione sembrerebbe riferita alla compilazione di un questionario non allegato, in quanto il questionario prodotto dall'Intermediario (al 3 dicembre 2012), sottoscritto da entrambi ma non datato, riporta un profilo di rischio medio-basso ed un'esperienza finanziaria media, sostanzialmente in linea con le risposte ivi contenute che, peraltro, sono state contestate dai Ricorrenti. Tale classificazione, che corrisponde ad un obiettivo di *“protezione del capitale che preveda una contenuta rivalutazione dello stesso ed un rischio moderato nel breve periodo ma basso nel medio periodo [...] e “ad investitori prevalentemente orientati verso strumenti di natura obbligazionaria, ma potenzialmente anche più rischiosi in misura compatibile con la rischiosità dell'intero portafoglio”* non può, tuttavia, giustificare la successiva operazione svolta dal padre nel 2013 allorquando, in occasione dell'aumento di capitale, il medesimo ha sottoscritto azioni ed obbligazioni (poi convertite in azioni) per un ammontare di oltre 150.000,00 euro, autorizzando altresì l'operazione

malgrado la stessa comportasse il superamento della soglia del 45% del livello di concentrazione sul rischio emittente.

Relativamente alla profilatura della figlia, similmente a quanto riscontrato per i genitori, in sede di sottoscrizione del contratto quadro del 22 aprile 2008, risulta a lei attribuita una propensione al rischio medio-alta sulla base di un questionario effettuato in pari data che, tuttavia, contiene risposte che non risultano coerenti con un tale risultato. In particolare, consta che la cliente avesse come obiettivo di investimento la protezione del capitale investito ricevendo flussi di cassa periodici anche contenuti, costanti e prevedibili, avesse in precedenza investito solo in titoli di stato, obbligazioni e fondi, avesse un *holding period* di due-cinque anni e non fosse disposta ad accettare alcuna perdita sul valore del suo portafoglio. Successivamente, un ulteriore questionario sempre sottoscritto dalla figlia e non datato che l'Intermediario attribuisce temporalmente al 10 dicembre 2012, le attribuisce un profilo di rischio medio ed un'esperienza finanziaria media, valori inferiori rispetto alla precedente profilatura, malgrado alcune risposte contenute nel questionario (comunque contestate dalla cliente) sembrerebbero denotare una maggiore conoscenza in ambito finanziario ed una propensione al rischio più elevata (volontà di operare nel breve-medio e lungo termine; obiettivo di investimento di crescita del capitale nel medio lungo periodo pur accettando il rischio di perderlo per una parte media del capitale investito).

4. Occorre, altresì, evidenziare che sugli intermediari grava, in generale, anche un obbligo di profilatura dei singoli prodotti, in quanto solo attribuendo una valutazione ad essi è possibile valutare in concreto se un dato strumento sia adeguato al profilo di rischio del cliente. La profilatura del prodotto si pone come necessario presupposto logico della valutazione di adeguatezza, in quanto l'intermediario, solo avendo preventivamente dato una valutazione al prodotto, e in particolare ai rischi ad esso sottesi, può valutare se lo stesso è adatto al profilo di rischio del cliente.

Nel caso di specie, dalla documentazione acquisita agli atti (estratti dossier titoli e scheda prodotto del 2013) emerge che l'Intermediario, nel corso degli investimenti effettuati dai Ricorrenti valutava, nell'ambito di una scala articolata su 5 livelli (basso, medio-basso, medio, medio-alto ed alto), dapprima come "*basso*" (l'indicazione compare dal 31.12.2010) il grado di rischiosità delle proprie azioni,

per cambiarlo poi in “*medio*” (dal 31.12.2012) e successivamente in “*medio-alto*” (dal 31.12.2015), momento nel quale compare anche la dicitura “*titolo illiquido*”.

Tale valutazione, in particolare fino al 31.12.2015, fa emergere perplessità in considerazione del fatto che trattasi, nel caso di specie, di un investimento in quote di capitale di rischio e anche di strumenti connaturalmente e tendenzialmente illiquidi, che espongono quindi il cliente non solo alla perdita dell'intero capitale investito ma, altresì, al rischio di non riuscire a disinvestire in tempi ragionevoli i titoli. Inoltre, essendo operata dall'Intermediario su strumenti di propria emissione, appare ancora più fuorviante se non decettiva laddove, fino al primo semestre 2012, risultava ben inferiore al rischio “alto” attribuito dal medesimo intermediario ad altri investimenti presenti nel portafoglio dei coniugi ricorrenti (obbligazioni GS 28/03/13 TV LKD o le obbligazioni BRC DJ ESTX 6/11 LKD, titoli di debito che invece, avendo una scadenza preventivata e conferendo capitale di debito, vanno ragionevolmente apprezzati come meno rischiosi rispetto alle azioni).

Oltre alle incongruenze testè rilevate, non appare neanche convincente la giustificazione dell'Intermediario secondo cui nel 2013, in considerazione dei tempi medi di smobilizzo non superiori a 90 giorni, fosse corretta la valutazione di rischio “medio” e che l'innalzamento del rischio a “medio-alto” fosse giustificabile solo a partire dal secondo semestre 2015 in occasione dell'adozione di una nuova *Policy* di riferimento. Invero anche tale ultima valutazione del rischio non appare corretta a fronte del dato fornito dal medesimo intermediario, secondo cui a partire dal luglio del 2015 non ha trovato più esecuzione alcun ordine di vendita di tali azioni. Una tale circostanza, infatti, integra un elemento che avrebbe evidentemente dovuto far innalzare il rischio insito nel prodotto in maniera più considerevole.

5. Nell'ambito delle doglianze svolte dai Ricorrenti rientrano, inoltre, la valutazione di adeguatezza effettuata dall'Intermediario in sede di raccomandazione all'acquisto dei propri prodotti, del tutto inadeguati rispetto alla loro reale situazione. Sul punto, sono state prodotte copie di alcune “raccomandazioni personalizzate” fornite ai Ricorrenti nell'ambito del servizio di consulenza loro erogato. In particolare, in data 7 gennaio 2013 l'Intermediario ha sconsigliato ai coniugi ricorrenti, ritenendole operazioni non adeguate, acquisizioni per un controvalore totale di euro 22.988,00 euro; operazioni, tuttavia, contestualmente autorizzate dai clienti. In pari data

consigliava invece alla figlia acquisti delle stesse tipologie di titoli con contestuale vendita di 62.000,00 euro di obbligazioni subordinate dell'intermediario, da utilizzare per gli acquisti anzidetti.

Occorre in merito rilevare che, ferma restando la separata informativa relativa al superamento della soglia di concentrazione già descritta, nella citata valutazione di non adeguatezza resa ai coniugi ricorrenti non sono esplicitati i motivi alla stessa sottostanti, non consentendo così al cliente di valutare con consapevolezza e compiutamente la raccomandazione negativa dell'Intermediario prima di determinarsi a dare comunque seguito all'investimento.

A tal riguardo, come già evidenziato da questo Collegio (v. Decisione n. 234 del 31 gennaio 2018) in un recente pronunciamento la Cassazione (Cassazione civile, sez. I, 18 maggio 2017, n. 12544), nell'esaminare una controversia a cui era applicabile la disciplina pre-Mifid, ha fatto il punto della giurisprudenza in vigenza del Regolamento 11522 affermando che è *“principio ricevuto nella giurisprudenza di questa Corte che, per assolvere gli obblighi in discorso, occorre una condotta dell'intermediario intesa a rappresentare in modo puntuale e compiuto le caratteristiche dell'operazione inadeguata, con peculiare riguardo ai rischi che la stessa viene propriamente a proporre. La posizione e adempimento di tali obblighi tende, per l'appunto, al risultato di consentire all'investitore di addivenire a una scelta effettivamente «consapevole»; le specifiche ragioni, che rendono nel concreto inadeguata una data operazione, devono perciò venire trasmesse all'investitore con contenuti e termini tali da risultare destinate a porsi come reali co-fattori della decisione di questi: di non investimento, come anche, nel caso, di investimento. Cfr., tra le pronunce più vicine Cass., 27 aprile 2016, n. 8394; Cass., 21 aprile 2016, n. 8089; Cass., 17 novembre 2016, n. 23417; Cass., 26 gennaio 2016, n. 1376; Cass., 15 novembre 2016, n. 23268; Cass., 26 gennaio 2016, n. 1376”*). Tale posizione, seppur riferita ad una normativa non più vigente, appare comunque in linea con quanto successivamente previsto dall'art. 31, primo comma, del Regolamento n. 16190/2007, che dispone, tra l'altro, che gli intermediari, nel fornire ai clienti la descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, debbano illustrare le caratteristiche del tipo specifico di strumento, nonché i rischi

propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate.

Con riferimento, poi, all'eccezione addotta dai Ricorrenti in relazione all'eccesso di concentrazione degli investimenti proposti dall'Intermediario, dall'esame dei dossier titoli allegati risulta che, escludendo le azioni e le obbligazioni poi convertite oggetto del ricorso, la figlia abbia investito nel tempo esclusivamente in titoli obbligazionari di diversa tipologia emessi dall'Intermediario stesso, peraltro attualmente non più detenuti. Per quanto attiene ai genitori, si rileva che gli unici investimenti effettuati in titoli emessi da emittenti diversi dall'Intermediario sono l'acquisto da parte del padre di obbligazioni Barclays giunte a scadenza nel 2011, per un importo di euro 20.000,00 e di obbligazioni Goldman giunte a scadenza nel 2013, di eguale importo.

6. Relativamente, infine, al lamentato scavalco degli ordini di vendita, presentati dai Ricorrenti tra dicembre 2015 e gennaio 2016 evocato dai medesimi alla luce delle aste che l'Intermediario ha effettuato nei mesi di marzo, ottobre e novembre 2016, le risultanze in atti non consentono di ritenere certamente fondate le doglianze formulate dai clienti odierni Ricorrenti.

7. Ritenute conclusivamente accertate, per effetto di tutto quanto sopra evidenziato, plurime violazioni da parte dell'Intermediario degli obblighi sul medesimo incombenti ai sensi del TUF e relative disposizioni attuative, oltre che della comunicazione Consob del marzo 2009, relativamente all'operatività successiva ad essa, e venendo quindi alla quantificazione del danno conseguentemente occorso, occorre tenere conto delle posizioni di ciascuno dei ricorrenti sulla base delle ricostruzioni effettuate dalle parti, nonché delle evidenze documentali presentate. Occorre, altresì, considerare che i Ricorrenti tuttora detengono i titoli di che trattasi, che risultano negoziati sul sistema multilaterale di negoziazione "HI-MTF", ancorché i relativi volumi di scambi risultino assai ridotti. Questo essendo il contesto e coerentemente con orientamento già posto a base di alcune decisioni afferenti ad analoghe fattispecie (v. decisioni n. 115 del 21 novembre 2017; n. 127 del 29 novembre 2017; n. 138 del 5 dicembre 201; n. 150 del 14 dicembre 2017) questo Collegio ritiene di assumere come valore corrente dei titoli quello a cui si sono conclusi gli ultimi contratti nel citato sistema di negoziazione (ultima asta sul titolo

effettuata il 9 febbraio 2018, che ha portato alla chiusura di un contratto, per un totale di 300 azioni, al prezzo di 6,00 euro). Ciò essendo, la liquidazione del danno in questa sede è effettuata applicando il criterio della differenza tra il controvalore delle operazioni poste in essere (alle quali va applicata la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito risarcitorio e dunque di valore) e il valore attuale dei titoli, come sopra individuato. Nel caso in esame quest'ultimo valore, ad oggi, ammonta, per quanto attiene ai coniugi ricorrenti, ad euro 101.520,00 (a fronte di un prezzo di acquisto complessivo pari, al netto delle vendite operate, a € 131.905,70) e, relativamente alla figlia, ad euro 39.678,00 (a fronte di un prezzo di acquisto pari a € 53.689,65), con l'effetto che a favore dei primi viene riconosciuto un *quantum* pari a € 30.385,70 e a favore della seconda pari a € 14.011,65. Oltre alla rivalutazione monetaria, sulle somme così liquidate spettano gli interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo.

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso come in parte motiva, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere ai coniugi Ricorrenti la somma di € 30.385,70 e alla Ricorrente figlia la somma di euro 14.011,65 - oltre alla rivalutazione monetaria dalla data di esecuzione di ciascuna delle operazioni di acquisto ad oggi e gli interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo - e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi